

Allegato A: STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
«COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE TAVULLIA»

TITOLO I
DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE E SCOPO

Articolo 1. DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione denominata **“CER TAVULLIA”** (di seguito, **“Associazione”** o la **“Comunità”**), costituente comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'art. 31 e 32 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (in seguito, **D. Lgs.199/21**) e s.m.i. di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e relativa normativa applicabile.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

Articolo 2. DURATA E SEDE

L'Associazione ha sede nel comune di Tavullia in Via Roma, n.81

La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito al successivo Art. 18, è a tempo indeterminato.

Articolo 3. SCOPO

L'Associazione nel rispetto del D. Lgs.199/21 e in applicazione della Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ha come scopo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e/o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari, mediante la produzione l'organizzazione della condivisione del consumo, prioritariamente nella forma dell'autoconsumo, di energia rinnovabile in attuazione del processo di transizione energetica prevista dalla normativa unionale e nazionale tempo per tempo vigente.

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e potrà realizzare una o più configurazioni di comunità energetiche rinnovabili secondo quanto previsto dalla deliberazione 727/2022/R/eel e dal relativo Allegato A dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (di seguito, **“ARERA”**), nonché dalle Regole operative per l'autoconsumo diffuso del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (di seguito, **“Regole operative del GSE”**) e s.m.i..

L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante soggetti terzi:

- promuovere la diffusione delle fonti di energia rinnovabili (di seguito, **“FER”**), mediante la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica diffusi sul territorio;
- stimolare l'ideazione, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi modelli di governance di generazione distribuita con il coinvolgimento e la partecipazione aperta e volontaria dei cittadini;
- promuovere best practices ed iniziative per favorire l'uso razionale dell'energia e una

maggiore contemporaneità tra produzione e consumo su scala locale;

- promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché l'offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri, e servizi ancillari e di flessibilità per la rete elettrica nazionale;
- supportare le attività di ricerca e favorire partnership nazionali ed internazionali nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche attraverso eventi di pubblica diffusione dell'iniziativa.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Per tutto quanto ivi non dettagliato, si fa riferimento alla normativa di settore.

TITOLO II GLI ASSOCIATI

Articolo 4. PRINCIPI GENERALI E CATEGORIE DI SOCI

4.1 Principi generali

L'Associazione è autonoma e prevede la partecipazione aperta e volontaria di tutti i consumatori con il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, l'obbligo di corrispondere eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti. Restano salve le future integrazioni che saranno introdotte dalla normativa di settore.

Ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 199/21, possono essere membri della comunità: persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Possono esercitare poteri di controllo gli stessi soci o membri di cui sopra che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione. Per poteri di controllo si intendono quei poteri che sono attribuiti ai soggetti indicati dalla norma al fine di indirizzare la Comunità, garantire il conseguimento dello scopo statutario e il rispetto del quadro normativo e regolatorio di riferimento.

Al fine di perseguire lo scopo sociale, la Comunità potrà chiedere l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso con una o più configurazioni, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione ARERA 727/2022/R/eel e dalle Regole operative del GSE, fermo restando, che per ogni

configurazione è necessario presentare apposita istanza.

In particolare, all'interno della comunità sarà possibile condividere energia secondo il modello virtuale definito dalla deliberazione ARERA 727/2022/R/eel e smi. Ai fini dell'accesso all'incentivazione dell'energia condivisa prevista dal decreto n. 414/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito, "**Decreto MASE**"), gli impianti devono avere tra gli altri requisiti, potenza complessiva singolarmente fino a 1 MW e devono essere di nuova realizzazione. La tariffa premio è erogata dal GSE per l'energia condivisa nell'area sottesa alla medesima cabina di trasformazione alta/media tensione (di seguito, "**cabina primaria**").

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa come definito dalle regole operative del GSE, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

4.2 Categorie di Associati

I soggetti che aderiscono all'Associazione (di seguito, gli "Associati") si distinguono in:

a) Socio Ordinario Produttore

soggetto intestatario dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta dell'impianto, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione, ove previste. Il produttore è anche firmatario del regolamento di esercizio dell'impianto.

b) Socio Ordinario Cliente finale

soggetto che preleva l'energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare i carichi sottesi all'unità di consumo di cui ha la disponibilità. Coincide pertanto con il titolare del punto di connessione che alimenta l'unità di consumo ed è l'intestatario della bolletta elettrica.

A tutti gli Associati è garantita, in ogni forma, la piena partecipazione alla vita associativa nel rispetto dello statuto, con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche sociali, nonché diritto di voto nell'assemblea degli Associati ("**Assemblea**"). Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Tutti gli Associati sono tenuti al versamento di una quota di iscrizione e di una quota associativa annua se prevista. L'eventuale importo delle quote associative è definito nel Regolamento interno di attuazione (di seguito "**Regolamento**") approvato dall'Assemblea.

Articolo 5. AMMISSIONE

5.1 Requisiti

Ai fini dell'ammissione e, quindi, dell'assunzione della qualifica di socio ordinario, sono necessari i seguenti requisiti:

- essere tra le tipologie di soggetti elencati all'art. 31 comma 1. Letta b) del D.lgs 199/21, ovvero persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende

territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

- condividere gli scopi e i valori associativi descritti nel precedente Articolo 3 e accettare le condizioni previste dal Regolamento, che regola le modalità operative/gestionali della configurazione, nonché i criteri di riparto dei benefici economici.

Ai fini dell'ammissione alla configurazione e al servizio di autoconsumo diffuso, i clienti finali/produttori devono:

- essere titolare, a qualunque titolo, di un punto di prelievo o di immissione di energia elettrica ("**Punto di Prelievo/Immissione**") ubicato nell'area sottesa alla medesima cabina primaria di trasformazione a cui fanno parte gli impianti nella disponibilità della Comunità;
- dare mandato esclusivo al Referente, ai sensi delle Regole operative del GSE e s.m.i., per la richiesta di accesso al servizio di autoconsumo diffuso, conferendo apposita delega per il trattamento dei propri dati di consumo/immissione di energia elettrica.

Per quanto riguarda le imprese private, la partecipazione non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale. Per il soddisfacimento di tale requisito è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa privata sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00. Si specifica che le grandi imprese non possono essere soci o membri della CER.

Si ricorda che, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6.5.2003, che ha definito le modalità di applicazione dei criteri da utilizzare per il calcolo della dimensione delle imprese ai fini della definizione di PMI, nel caso in cui l'impresa sia collegata e/o associata ad una o più imprese, ai fini della verifica dei dati di occupazione e di fatturato o bilancio, andranno presi in considerazione non solo i dati dell'impresa stessa, ma anche quelli delle imprese associate e collegate.

5.2 Domanda di ammissione

L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati da redigersi per iscritto in conformità al modello predisposto dall'Associazione, con contestuale conferimento al Referente del mandato per la richiesta di accesso al servizio di autoconsumo diffuso qualora previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, e conferimento di apposita delega per il trattamento dei propri dati di consumo di energia elettrica.

La domanda di ammissione è presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione che verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente statuto e previsti dalla normativa e potrà approvare o rigettare la domanda di ammissione. All'atto della presentazione della domanda di adesione, il richiedente ha diritto di prendere visione del presente Statuto e del Regolamento. L'adesione all'Associazione implica, pertanto, la piena conoscenza e incondizionata accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento.

In questo momento non sono previste quote associative di iscrizione una tantum o annuali.

Eventuali quote associative potrebbero essere previste in future, in tale caso le stesse saranno definite nel Regolamento Interno approvato dall'Assemblea.

Articolo 6. PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di Associato si perde automaticamente per:

- decesso se persona fisica o cancellazione dal Registro Imprese se persona giuridica;
- mancato pagamento della quota associativa se prevista per gli Associati per i quali è prevista, trascorsi sei mesi dal termine per il versamento;
- perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per l'ammissione di cui al punto 5.1;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente statuto;
- perdita di titolarità del Punto di Prelievo a seguito di voltura o cessione dello stesso o disattivazione; in tal caso, si applicheranno le disposizioni in punto di recesso e, ove applicabili, di trasmissione della qualità di Associato previste dal presente statuto;
- cessazione della fornitura;
- recesso.

La perdita della qualità di Associato implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica associativa ricoperta e da qualsiasi beneficio da essa derivante.

La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Articolo 7. TRASMISSIBILITÀ DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di Associato è trasmissibile a condizione che vi sia la voltura del Punto di Prelievo o Punto di Immissione (modifica dati componente) a favore di un terzo che accetti di entrare a far parte dell'Associazione e conferisca apposito mandato al Referente per l'aggiornamento dell'istanza tramite il portale dedicato del GSE.

Articolo 8. RECESSO

Ogni Associato ha facoltà di recedere dall'Associazione in ogni momento con un preavviso di almeno sessanta (60) giorni da inviarsi con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Articolo 9. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

9.1 Diritti degli Associati

Gli Associati hanno diritto di:

- partecipare attivamente alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee;

- eleggere gli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire dei servizi offerti dall'Associazione;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- ricevere dall'Associazione i benefici economici, ai sensi del Regolamento, al netto delle spese sostenute dall'Associazione.

9.2 Doveri degli Associati

Gli Associati, a seconda della categoria di appartenenza, sono tenuti a versare la relativa quota associativa se dovuta.

Gli Associati sono tenuti al rispetto del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli organi amministrativi.

Gli Associati sono tenuti, ai sensi della relativa normativa applicabile, a dare mandato esclusivo al Referente per la richiesta di accesso al servizio di autoconsumo diffuso e a conferire apposita delega per il trattamento dei propri dati di consumo di energia elettrica, come da requisito indicato all'articolo 5.2.

Gli Associati Produttori hanno l'obbligo di garantire all'Associazione che l'impianto venga esercito per le finalità della Comunità e nel rispetto di quanto previsto nelle norme di riferimento. Tali condizioni possono essere soddisfatte con un accordo siglato tra le Parti.

TITOLO III

GLI ORGANI SOCIALI E IL REFERENTE

Articolo 10. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo (di seguito C.D.);
- il Presidente.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e adeguatamente documentate.

Articolo 11. ASSEMBLEA

11.1 Principi Generali

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue decisioni obbligano tutti gli associati. Tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista, hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea e i relativi documenti sono conservati dall'associazione. Ciascun Associato ha diritto a un solo voto e l'Assemblea delibera con le maggioranze indicate all'articolo 11.3.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, che provvede anche alla convocazione della medesima.

11.2 Competenza dell'Assemblea

L'Assemblea indirizza l'attività dell'Associazione secondo le disposizioni di legge, dello Statuto e del Regolamento e in particolare:

- approva i bilanci o rendiconti di esercizio, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo e i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e dei liquidatori;
- delibera sull'esclusione degli Associati;
- approva il Regolamento e gli eventuali ulteriori regolamenti, su proposta del Consiglio Direttivo;
- fissa le quote associative e i contributi a qualsiasi titolo richiesti agli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- delibera sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.

11.3 Convocazione e svolgimento

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da comunicare ai singoli Associati almeno otto giorni prima della data prevista per l'Assemblea, a mezzo di e-mail, lettera raccomandata, consegna a mano, fax, oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede sociale, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta

l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Presidente nomina un Segretario per la redazione del verbale della riunione che sarà trascritto in un apposito registro a disposizione di tutti gli Associati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà degli associati e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, mediante sistemi di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Qualora l'Assemblea si svolga solamente mediante sistemi di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza, l'avviso di convocazione dovrà indicare come luogo di convocazione esclusivamente la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione.

Articolo 12. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 Composizione e durata

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti sono scelti mediante elezione.

È formato da un minimo di 3 consiglieri e restano in carica 5 (cinque) esercizi, allo scadere dei quali essi potranno essere rieletti.

Qualora venga meno uno o più consiglieri, l'Assemblea provvede a sostituirli.

12.2 Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge, allo Statuto e al Regolamento, fatto salvo per gli atti che siano per legge, per Statuto o per Regolamento demandati all'Assemblea.

Esso procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi, che dovranno comunque essere ratificati dall'Assemblea.

Il C.D. può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

12.3 Convocazione e svolgimento

Il Consiglio Direttivo è convocato, ogni qualvolta si manifesti la necessità, dal Presidente, con comunicazione scritta, tramite mezzi idonei, ivi incluso attraverso e-mail, o altre modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata di almeno 2 (due) dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il C.D. può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Articolo 13. PRESIDENTE, TESORIERE E SEGRETARIO

13.1 Presidente

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente e un Tesoriere.

Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, curandone l'ordinato svolgimento dei lavori;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del C.D. e sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- verifica il rispetto dello Statuto.

Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del C.D., salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

13.2 Vice Presidente

Funzione del Vice Presidente è di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

13.3 Tesoriere

Funzione del Tesoriere è di riscuotere eventuali quote d'iscrizione, provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali e curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Il Tesoriere:

- riscuote le quote di iscrizione/associative, se previste;
- cura i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e prelievi;
- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- cura la tenuta della contabilità e dei libri sociali;
- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Articolo 14. IL REFERENTE

14.1 Definizione

Si definisce Referente il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio.

14.2 Ruoli e responsabilità previste

Al Referente saranno inviate le comunicazioni relative al procedimento di ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso e saranno, inoltre, intestate le fatture attive emesse dal GSE relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE. Il Referente è il soggetto deputato a emettere fattura nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti.

Ai fini dell'espletamento delle attività di verifica e controllo previste, il Referente è tenuto a consentire l'accesso agli impianti di produzione che rilevano ai fini delle configurazioni, informandone preventivamente i relativi produttori. Eventuali recuperi derivanti da verifiche e controlli saranno comunicati al Referente, il quale provvederà ad informare i membri secondo le modalità convenute negli atti di natura privatistica interni alla configurazione.

Il Referente, nei limiti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, è responsabile anche penalmente di quanto dichiarato e dei dati comunicati al GSE, per effetto dell'art. 76 del suddetto decreto.

Il Referente deve assicurare completa, adeguata e preventiva informativa ai soggetti facenti parte della Comunità sui benefici loro derivanti dall'accesso alle tariffe incentivanti ed è tenuto a mantenere un registro aggiornato dello stato delle adesioni alla Comunità.

In fase di richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso dovrà dichiarare che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, come determinato dal GSE, è destinato ai consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di produzione per la condivisione.

Inoltre, per ogni impianto di produzione, il Referente è tenuto a conservare i pertinenti certificati di conformità rilasciati da un Organismo competente e tutti i documenti utili a dimostrare quanto autocertificato all'atto della richiesta di accesso al servizio. In fase di richiesta di accesso al servizio

dovrà dichiarare che l'impianto/UP è stato/a realizzato/a a Regola d'arte come riportato nella dichiarazione di conformità rilasciata dal tecnico/installatore abilitato in suo possesso. Dovrà, altresì, allegare per ogni tipologia di modulo fotovoltaico installato o generatore/alternatore e "macchina meccanica" caratterizzati da marca, modello e potenza, una fotografia della targhetta apposta dal fabbricante (sul retro del modulo o sul componente) recante i dati tecnici del medesimo.

Con riferimento alle attività sopracitate, il Referente può svolgerle in modo autonomo oppure richiedere servizi consulenziali a soggetti terzi. In tal caso il Referente rimarrà comunque l'unico responsabile nei confronti dei membri della Comunità e nei confronti del GSE.

14.3 Individuazione del soggetto Referente

Ai sensi del TIAD, il ruolo di Referente può essere svolto dalla medesima Comunità, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.

In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto:

- da un produttore o cliente finale, membro della CER;
- da un produttore "terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

In questi casi, il Presidente dell'Associazione conferisce apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

È necessario, inoltre, che per il Referente non ricorrano le cause di esclusione elencate al paragrafo 1.2.1.1 delle Regole Operative del GSE.

TITOLO IV

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 15. PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali se previste;
- da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
- da eventuali fondi di riserva;
- dai versamenti liberamente effettuati dagli Associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra gli associati prima del suo scioglimento.

Articolo 16. ESERCIZIO FINANZIARIO

16.1 Bilancio

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Il Bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

16.2 Divieto di distribuzione degli utili

Le eventuali eccedenze attive di ciascun esercizio non si potranno distribuire, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

16.3 Contabilità separata

L'Associazione è tenuta a mantenere per ciascuna configurazione, una contabilità separata per i tipi di contribuzione che riceverà e a fornire al GSE una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle incentivazioni e delle modalità di utilizzo.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17. OBBLIGAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'Associazione. Delle obbligazioni stesse i soci rispondono nei limiti delle loro quote.

Articolo 18. MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Articolo 19. SCIoglimento

19.1 Cause di scioglimento

L'Associazione può essere sciolta:

- quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- quando vengono a mancare tutti i membri;

- mancata disponibilità o perdita di disponibilità di tutti gli impianti realizzati;
- per decisione dell'Assemblea.

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea, con maggioranza di almeno tre quarti degli Associati. L'Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri e il compenso.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

19.2 Destinazione del patrimonio

Al momento dello scioglimento gli associati potranno chiedere la divisione del fondo comune residuo ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 c.c. Il fondo comune eventualmente non ripartito sarà devoluto ad associazioni aventi scopo analogo, secondo quanto stabilito dall'Assemblea. Le modalità di ripartizione e devoluzione del patrimonio sono stabilite nel Regolamento approvato dall'Assemblea.

Articolo 20. NORME GENERALI

Ai fini del presente Statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato al Consiglio Direttivo. Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli Associati ovvero tra gli Associati e l'Associazione, nonché tra gli eredi di un Associato defunto e gli altri Associati e/o l'Associazione, che abbia a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ivi comprese le controversie aventi a oggetto la validità di delibere assembleari e con esclusione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dalle parti di comune accordo.

In carenza di accordo, procederà alla designazione il Presidente del Tribunale del luogo ove l'Associazione ha sede, su istanza della parte più diligente. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, e dovrà pronunciare il lodo nel termine di 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina.

Sede dell'arbitrato sarà il Comune in cui l'Associazione ha sede.

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.